



Roma, 6/8/2024
Prot. Inca 2023-U-DIMM-379
All. 3

A tutte le strutture CGIL

A tutte le strutture INCA

Oggetto: Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea su Reddito di Cittadinanza e Requisito di Residenza (Cause C-112/22 e C-223/22)

Care compagne, cari compagni,

condividiamo questa recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa al **requisito dei dieci anni di residenza per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza**.

CIRCOSTANZE DELLA VICENDA

Il caso riguardava due cittadine straniere soggiornanti di lungo periodo in Italia, accusate di aver falsamente attestato di essere in possesso del requisito della residenza decennale in Italia, di cui gli ultimi due in modo continuativo, per ottenere il Reddito di Cittadinanza. Il Tribunale di Napoli, prima di procedere nel giudizio penale, aveva richiesto alla CGUE di verificare la conformità di tale requisito con i principi del diritto comunitario.

CONTENUTO DELLA SENTENZA

La Corte di Giustizia ha deliberato che il requisito di aver risieduto per almeno dieci anni in Italia, di cui gli ultimi due in modo continuativo, per accedere al Reddito di Cittadinanza, rappresenta una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

Principali Punti della Sentenza:

1. **Discriminazione indiretta:** il requisito di residenza di dieci anni si applica formalmente anche ai cittadini italiani, ma nella pratica colpisce maggiormente i cittadini di paesi terzi, risultando quindi discriminatorio;
2. **Parità di Trattamento:** secondo la direttiva dell'Unione Europea, i cittadini di paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo, hanno diritto alla parità di trattamento con i cittadini italiani riguardo alle prestazioni sociali, all'assistenza sociale e alla protezione sociale dopo un periodo di **soggiorno legale e ininterrotto in uno Stato membro. Tale periodo sufficiente per avere diritto alla parità di trattamento con i cittadini di tale Stato membro è indicato in cinque anni;**
3. **Sanzioni Penali:** è illegittimo sanzionare penalmente i cittadini di paesi terzi per dichiarazioni false riguardanti il requisito di residenza decennale. La Corte rileva che **è altresì vietato allo Stato membro interessato sanzionare penalmente** una falsa dichiarazione riguardante un requisito di residenza che viola il diritto dell'Unione.

Considerata la delicatezza del tema e la pluralità di fattispecie che si possono riscontrare, contiamo di fornire quanto prima le indicazioni operative di merito.

Fraternali saluti.

p/la Segreteria Confederale CGIL
Maria Grazia Gabrielli – Daniela Barbaresi

p/il Collegio di Presidenza Inca
Sara Palazzoli – Anna Maria Bilato